

## TITOLI INDICIZZATI A TASSI CD. *RISK-FREE RATE* («SONIA») EMESSI DA NON RESIDENTI – REGIME FISCALE APPLICABILE AI RELATIVI INTERESSI

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 67/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, fornisce chiarimenti circa il trattamento fiscale applicabile ai proventi derivanti da titoli obbligazionari indicizzati ad una particolare tipologia di tassi cd. «*risk-free rate*», nell'ambito della quale rientra anche il *Sterling Overnight Interbank Average Rate* («SONIA»), destinato prossimamente a sostituire il LIBOR.
- ✓ Nel caso di specie, una società con sede a Londra e costituita ai sensi della normativa vigente in Inghilterra e Galles, ha emesso dei titoli («Notes») che la stessa, sulla base delle relative caratteristiche, ritiene inquadrabili nella categoria dei titoli obbligazionari (ex art. 44, co. 2, lett. c), TUIR, soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 239/1996). Dette Notes, indicizzate al SONIA, prevedono – relativamente a quelle di Classe A – un particolare meccanismo di determinazione degli interessi tale per cui il tasso di interesse può essere determinato solo alla fine del «Periodo degli Interessi» (cd. Data di Determinazione degli Interessi) e immediatamente prima della data di pagamento degli stessi.
- ✓ A questo riguardo, l'Agenzia evidenzia come gli intermediari – in qualità di sostituti d'imposta – devono applicare (ex art. 2, co. 1-*bis*, D. Lgs. 239/1996) l'imposta sostitutiva del 26% anche in caso di cessione dei titoli, «*limitatamente ai ratei dei redditi di capitale «maturati» al momento del trasferimento ma non ancora riscossi*», purché l'applicazione «*per la parte maturata nel periodo di possesso*» avvenga nel rispetto del principio di certezza e determinabilità individuato dall'art. 45, TUIR.
- ✓ Qualora il titolo sia oggetto di trasferimento in un momento diverso dalla Data di Determinazione degli Interessi, in assenza di un tasso SONIA definitivo e dunque del carattere della certezza, i relativi proventi (rateo di interessi) non verranno tassati in capo al cedente. I medesimi si considereranno maturati – e dunque soggetti ad imposizione – esclusivamente in capo al cessionario una volta che le condizioni di certezza saranno verificate. L'Agenzia precisa infine che, fino a quando gli interessi non sono certi e determinabili, l'eventuale incremento considerato dal mercato, incorporato nel valore del titolo e relativo all'indicizzazione del titolo al tasso SONIA, rileva sotto forma di *capital gain* in capo al cedente al momento del disinvestimento.

